

IC Como Centro città
19 giugno 2015

Alunni con Bisogni Educativi Speciali



Franco Castronovo

franco.castronovo@istruzione.it

In Reg. U.S. Pat. Off. - All rights reserved.
© 1974 by United Feature Syndicate, Inc.



La Direttiva MIUR

*Strumenti d'intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per
l'inclusione scolastica*


27 dicembre 2012

La nuova **Direttiva ministeriale** definisce le linee del cambiamento per rafforzare il paradigma inclusivo


- ❑ Potenziamento della cultura **dell'inclusione**
- ❑ Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti **curricolari**
- ❑ Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale **risorsa aggiuntiva assegnata a tutta la classe**
- ❑ **Nuovo modello organizzativo** nella gestione del processo di integrazione scolastica e di presa in carico dei BES da parte dei docenti

Punti-chiave

- Approccio **educativo** per superare la discriminante alunni con disabilità/alunni senza disabilità;
- Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare **Bisogni Educativi Speciali**, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta;
- Dal paradigma dell'**integrazione** al paradigma dell'**inclusione**.




Dall'integrazione all'inclusione



INTEGRAZIONE


Portare l'alunno
disabile a essere
quanto più possibile
simile agli altri.



INCLUSIONE

Ciò che avviene
quando ognuno
sente di essere
apprezzato e che la
sua partecipazione è
gradita.

I principi-chiave dell'inclusione



Profilo dei docenti inclusivi (2012)

I quattro valori di riferimento condivisi dai docenti inclusivi sono:

- I. (Saper) valutare la diversità degli alunni** - la differenza tra gli alunni è una risorsa e una ricchezza
- II. Sostenere gli alunni** - I docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico degli studenti
- III. Lavorare con gli altri** - la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti
- IV. Aggiornamento professionale continuo** - l'insegnamento è una attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.

Profilo dei docenti inclusivi (2012)


Alcuni indicatori, tra quelli ritenuti più significativi:

- l'integrazione scolastica è una riforma sociale non negoziabile;
- l'accesso all'istruzione dell'obbligo in classi comuni non basta;
- partecipazione significa che gli alunni devono essere impegnati in attività di apprendimento utili ed importanti per loro;
- l'inclusione si delinea in termini di presenza (**accesso all'istruzione**), partecipazione (**qualità dell'esperienza di apprendimento**) e conseguimento (dei **risultati educativi** e del **successo scolastico**) di tutti gli studenti;
- **la classificazione e la catalogazione degli alunni può avere un impatto negativo sulle opportunità di apprendimento;**
- i docenti devono capire i percorsi tipici e atipici della crescita;
- **gli insegnanti capaci insegnano a tutti gli alunni;**
- i metodi di valutazione devono incentrarsi sui punti di forza di un allievo.

Didattica inclusiva per Dario Ianes, Rimini 2013

- **materiali a diversi livelli di difficoltà**
- **materiali per diverse modalità di attivazione**
- **cooperazione tra alunni**
- **didattica laboratoriale**
- **tecnologie inclusive**

La via italiana all'inclusione: le tracce

- 
- 1967 : Don Milani , la Scuola di Barbiana e “Lettera a una professoressa”

***“ non c’è peggiore ingiustizia
che far parti eguali tra diversi “***

- 1977 : Legge 517 – documento comm. Falcucci
- 1978 : Legge 180 (Legge Basaglia)
- 1992 : Legge 104
- 2009 : *Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità*
- 2009: Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)
- 2010: L. 170/2010
- ...

Il nostro modello di integrazione scolastica - assunto quale punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa - mirava a rendere il sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione **per tutti**, quindi **inclusivo** piuttosto che **selettivo**.

7. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere **attività scolastiche di integrazione** anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed **iniziative di sostegno**, anche allo scopo di realizzare **interventi individualizzati** in relazione alle esigenze dei singoli alunni. (...) Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di **160 ore** nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un **programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.**

Documento commissione Falcucci 1975

“(...) Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso **un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola**, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per **favorirne lo sviluppo personale**, precisando peraltro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati **non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni**. Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico, deve perciò fare riferimento al **grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella.**(...)”

Oggi...

Passati più di trent'anni dalla legge n.517 del 1977, siamo in grado di considerare le criticità emerse e di ripensare alcuni aspetti dell'intero sistema.

La discriminante tradizionale

alunni con disabilità / alunni senza disabilità

non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi.

L'obiettivo per la scuola

- lettura più ampia dei bisogni per una scuola più equa e più inclusiva**
- superamento dell'anacronistica e non equa lettura del bisogno basata solo sulle certificazioni sanitarie di disabilità**

I Bisogni Educativi Speciali

•“...quando quello che fa la scuola non è abbastanza...”;
(Cristina Devecchi)

•alunni che presentano una richiesta di speciale
attenzione; (la direttiva)

•“Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o istruzionale, causata da un funzionamento, nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF, problematico per il soggetto in termini di **danno**, **ostacolo** al suo benessere, limitazione della sua libertà e **stigma sociale**, indipendente dall’eziologia (bio-strutturale, familiare, ambientale-culturale, ecc.) e che necessita di educazione speciale individualizzata”. (Dario Ianes)

1. I Bisogni Educativi Speciali

- ❑ L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.
- ❑ In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni.
- ❑ BES. tre grandi sotto-categorie: **disabilità**, **disturbi evolutivi specifici** e **svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.**
- ❑ Per “**disturbi evolutivi specifici**” si intendono, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, dell'attenzione, dell'iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate.

Classificazione in base al tipo di bisogno

Bisogni Educativi Speciali

A. Disabilità

B. Disturbi evolutivi specifici

DSA, deficit linguaggio, ADHD, livello intellettuale limite, ritardo maturativo, Asperger non certificati...

C. Svantaggio

socio-economico, linguistico, culturale

Classificazione in base al tipo di tutela riconosciuta

Bisogni Educativi Speciali

A. Disabilità

B. DSA certificati secondo la legge 170

C. Altri BES

- *DSA con certificazione non riconosciuta, deficit linguaggio, ADHD, livello intellettivo limite, ritardo maturativo, Asperger non certificati...*
- *socio-economico, linguistico, culturale*

Schema operativo 1 - disabilità



Disabilità

Schema classico dell'intervento basato sul sostegno. I tre elementi di destra (segnalazione, certificazione e risorse aggiuntive) sono indispensabili per la personalizzazione.

*Da "Il PDP per DSA e altri BES"
Flavio Fogarolo - Parma*

Schema operativo 2 - legge 170




DSA

Nel 2010 la legge 170 sui DSA ha modificato profondamente questa situazione: con la certificazione la personalizzazione è prevista anche in assenza di risorse aggiuntive.

*Da "Il PDP per DSA e altri BES
Flavio Fogarolo - Parma*

Schema operativo 3 - altri BES



BES

La nuova normativa sui BES prevede la personalizzazione anche senza certificazione. L'eventuale documentazione clinica ha un ruolo informativo, non certificativo. L'intervento è attivato dalla scuola in raccordo (collaborazione) con Famiglia e Servizi.


**...ma gli insegnanti
devono
certificare /
diagnosticare...?!?**

Differenza fra certificazione, diagnosi, individuazione BES

certificare

diagnosticare

individuare



Riferito alle disabilità
(L.104/92)

Riferito ai dsa
(L.170/10 e DM luglio/11)

Riferito ai bes
(CM 8)

clinico

clinico

pedagogico-didattico

DIMENSIONE BIO (icf)

DIMENSIONE BIO-PSICO (icf)

DIMENSIONE SOCIALE (icf)

competenza uvmd (ulss)

competenza ulss e convenzionati

competenza C. di C./team
in alcuni casi in collaborazione
con ulss e convenzionati

Strategie di intervento

- ❑ Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
- ❑ Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli **strumenti compensativi** e delle **misure dispensative** previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, meglio descritte nelle allegate Linee guida.

**Sottolineature
dalla circolare MIUR n.8**


6 marzo 2013

- “...è compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi (*oltre a quelli certificati NdR*) sia opportuna e necessaria **l'adozione di una personalizzazione della didattica** ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni.”
- “Il **PDP** è lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.”

- Il Consiglio di classe (il team docente) delibera l'attivazione del percorso individualizzato e personalizzato, dando luogo al PDP.
- Ove non vi sia certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe (il team docente) motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte **sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche**, ciò al fine di evitare contenzioso.

- Per gli **alunni DSA** in possesso di diagnosi da struttura privata, si raccomanda di **adottare preventivamente e comunque il PDP e le misure previste dalla legge 170**, qualora i CdC ravvisino e riscontrino, **sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche**, carenze fondamentalmente riconducibili al disturbo.
- Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, le certificazioni dovranno essere presentate **entro il 31 marzo** (come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012).

Circolare MIUR n.8 - 6 marzo 2013 - l'organizzazione territoriale



- Il GLH di istituto diventa **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**
- Estensione dei propri compiti a tutti i BES
- Composto da FS, docenti sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari”, genitori, esperti istituzionali o esterni convenzionati

Circolare MIUR n.8 - 6 marzo 2013 - il GLI e il PAI

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
- Focus/confronto su casi, consulenza e supporto ai colleghi su strategie/metodologie di gestione delle classi
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività (*INDEX per l'inclusione [pdf 1,58 Mb](#), [Progetto QUADIS](#)*)
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH Operativi
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività, entro il mese di giugno
- Approvazione del Piano da parte del Collegio docenti
- A settembre adattamento del Piano
- Assegnazione definitiva risorse funzionali (Dirigente scolastico)
- Completamento della redazione dei PEI (GLHO)

- Riunioni mensili in orario di servizio o in orari aggiuntivi o funzionali (suggerimento)
- Possibile articolazione temporanea per grado scolastico in base alle necessità
- A settembre proposta al Collegio docenti di una programmazione degli obiettivi da perseguire (confluenza nel Piano per l'Inclusività), da verificare a fine anno scolastico
- Cura che nel POF siano esplicitati:
 - *Impegno programmatico per l'inclusione*
 - *Criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti, seguendo logica qualitativa*
 - *Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale*

**Sottolineature
dalla nota MIUR n. 2563**

22 novembre 2013

- **Differenza fra**
 - difficoltà di apprendimento temporanee
 - difficoltà di apprendimento più stabili
 - disturbi di apprendimento (a carattere permanente)

- **“...la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato.”**

- **Tutela dei disturbi clinicamente fondati, diagnosticabili ma non ricadenti nella L. 104 e nella L.170; e delle situazioni che si pongono oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento.**


Il Consiglio di classe è **autonomo** nel decidere se formulare o non formulare un PDP, **anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi** che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA; avendo cura di **verbalizzare** le motivazioni della decisione.

- È quindi **peculiare facoltà** dei Consigli di classe o del team docenti individuare - **eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio docenti** - casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel PDP, la cui **validità** rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.
- Per alunni stranieri, interventi didattici sulla lingua e solo in via eccezionale e transitoria formalizzazione di un PDP (NAI).

- Lo scopo è offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo abbassare i livelli di apprendimento.
- Il **PDP** come strumento in più per *curvare* la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua *persona*, rimettendo all'esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire e alle modalità di valutazione.

La scuola non è chiamata a identificare gli alunni con BES ma **quelli che hanno bisogno di una personalizzazione**, definita in un PDP. Pertanto il PDP non è una conseguenza di questo riconoscimento come per la disabilità e i DSA (*“Questo alunno è BES, quindi la scuola deve predisporre un PDP”*) ma parte integrante dell’identificazione della situazione di bisogno (*“Questo alunno è BES, perché secondo la scuola ha bisogno di un PDP”*).

Differenza fra certificazione, diagnosi, individuazione BES



Quale ruolo per la famiglia?

Conoscenza di:

- **Bisogni dei propri figli rilevati dagli insegnanti**
- **Proprio ruolo di corresponsabilità**
- **Necessità della collaborazione**



Verifica e valutazione

Tratto da

*“Strumenti di intervento per alunni con BES
e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica”*: Concetti chiave
e orientamenti per l’azione

USR Lombardia gennaio 2014

Verifica e valutazione - alunni con disabilità

- **Verifiche** uguali, semplificate o differenziate sulla base del PEI
- **Valutazione** secondo criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI, svolta da tutti i docenti del CdC-team
- PEI semplificato/facilitato: titolo di studio
- PEI differenziato: attestazione delle competenze

Verifica e valutazione - alunni con DSA (1)

- **Verifiche** coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi...)
- **Valutazione** secondo quanto dichiarato nel PDP (prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo)
- Massima **flessibilità didattica** nell'apprendimento delle lingue straniere

Verifica e valutazione - alunni con DSA (2)

- Condizioni **dispensa** lingua straniera scritta:
 - certificazione con richiesta esplicita
 - richiesta della famiglia
 - approvazione da parte del CdC
- Condizioni per l'**esonero** dalla lingua straniera:
 - certificazione con richiesta esplicita
 - richiesta della famiglia
 - approvazione da parte del CdC
 - non conseguimento del titolo di studio ma dell'attestazione delle competenze

Verifica e valutazione - alunni con BES (1)

- **Distinguere** monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti
- Valutazione sommativa ma anche, e soprattutto, **formativa**
- Valutazione **globale** e multifattoriale, mai parcellizzata e segmentata

Verifica e valutazione - alunni con BES (2)

- La valutazione deve **tener conto:**
 - della situazione di partenza
 - dei risultati raggiunti nel personale percorso di apprendimento
 - dei risultati riconducibili ai livelli essenziali previsti
 - delle competenze acquisite
- È importante che **il Collegio:**
 - stabilisca i livelli essenziali di competenza disciplinare
 - concordi eventuali modalità di raccordo con i contenuti disciplinari previsti per l'intera classe

Il CdC / team docenti deve:

- definire chiaramente **che cosa, come e perché** si sta valutando
- separare i **contenuti** della valutazione dalle **capacità strumentali** necessarie a condividerli ed esplicitarli
- dedicare attenzione al **processo** più che al solo elaborato
- predisporre lo svolgimento delle verifiche secondo le **condizioni abituali** individuate per lo studente